Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

La partecipazione dei cittadini alle decisioni sulle opere con rilevanza ambientale: solo un *optional?*

Commenti alla sentenza del TAR Toscana sull'impianto di rigassificazione al largo delle coste di Livorno e Pisa

A cura del Dott. Francesco Nannetti

Non la pensa così il TAR Toscana con la sentenza n.1869/2008 (e con altra sentenza analoga in merito al ricorso dell'associazione Greenpeace) che accoglie il ricorso di un comitato di cittadini nei confronti di un impianto di rigassificazione del metano, progettato *offshore* di fronte alla costa delle città di Livorno e Pisa.

La vicenda specifica, sulla quale non interessa in questa sede che fare brevi cenni, riguarda uno dei numerosi progetti di rigassificatori del metano "proliferati" sul territorio nazionale, in assenza, come noto, di un piano energetico nazionale che manca in Italia da decenni. Tali impianti hanno la funzione di riportare allo stato gassoso il metano precedentemente liquefatto in appositi impianti situati nei luoghi di estrazione della risorsa, ed in seguito trasportato via nave nella forma di GNL (gas naturale liquido): si tratta di una tecnologia alternativa rispetto al trasporto via gasdotto, finora utilizzata perlopiù nei paesi, come Stati Uniti, Canada e Australia, non raggiungibili dai gasdotti per ragioni geografiche. Tra le varie proposte di rigassificatori, quello di Livorno rappresenta in qualche modo un *unicum* dato che, a differenza degli impianti convenzionali situati su piattaforma in area costiera, consiste in una nave gasiera modificata di grandi dimensioni, di capacità pari a 137000 mc di gas liquefatto, ancorata al fondo marino e posta a circa dodici miglia dalla costa, rifornita dalle navi gasiere vere e proprie: questa tecnologia, mai sperimentata in questa forma, comporta pericoli aggiuntivi e diversi oltre a quelli legati all'elevata infiammabilità della sostanza ed allo stato fisico in cui è trasportata.

L'impianto in questione, dopo un lungo iter procedimentale, viene autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive nel febbraio 2006 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 340/00 che prevede procedure semplificate per il riutilizzo di siti industriali dismessi: contro questo atto e tutti gli atti procedimentali presupposti ricorrono due associazioni (dichiarate non legittimate a ricorrere dal tribunale) ed un elevato numero di cittadini residenti nelle province di Livorno e Pisa.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Numerosi e complessi sono i motivi di gravame e le argomentazioni del tribunale: ci limitiamo a citare alcuni punti di interesse generale che possano applicarsi anche a casi del tutto diversi, per poi soffermarci su quello più importante a nostro avviso, citato nel titolo.

Anzitutto, il tribunale dichiara la sussistenza della legittimazione a ricorrere di singoli cittadini (come tali e non in quanto costituiti in comitato, che come noto è privo dello status giuridico necessario per adire un tribunale amministrativo) purché titolari di un interesse che nel caso è costituito dal risiedere in prossimità dell'opera in progetto.

<<[...]non può poi essere disconosciuto l'interesse individuale all'impugnazione di chi, come gli odierni ricorrenti, risiede in prossimità del sito individuato per la realizzazione del rigassificatore, rivestendo perciò una posizione differenziata e qualificata in virtù dello stabile collegamento con l'area interessata e dei potenziali rischi ambientali legati alle caratteristiche tecnico-dimensionali dell'impianto ed, evidentemente, alla natura stessa delle sostanze ivi trattate.>>

Tuttavia, il collegio ha modo anche di precisare come *<< [...] i ricorrenti sono legittimati a dolersi delle eventuali violazioni procedimentali non in quanto tali, ma a condizione che esse si siano effettivamente risolte in una compromissione di quegli interessi – salubrità e sicurezza dell'ambiente di vita – dei quali i ricorrenti medesimi sono portatori nel presente giudizio.>>*

Proprio per questo motivo il tribunale respinge il motivo che eccepiva la non applicabilità, in deroga alla vigente disciplina sulle autorizzazioni energetiche, delle procedure della legge n.340/00 in quanto, palesemente, uno specchio di mare non può essere considerato un sito industriale. Infatti, il TAR riconosce la fondatezza dell'eccezione (scongiurando lo stabilirsi di un precedente tutt'altro che rassicurante, con il mare degradato a sito industriale "in attesa di occupazione") ma, rilevando che le procedure seguite hanno comunque comportato tutti i passaggi procedimentali che sarebbero stati necessari con la procedura ordinaria, ritiene non decisiva la qualificazione formalmente scorretta della procedura stessa rispetto agli elementi ambientali e di salute e sicurezza dei quali i ricorrenti sono portatori.

<< [...] *anche a voler ritenere che alla fattispecie non fosse applicabile la procedura di cui all'art. 8 l. 340/00 (come pare corretto affermare, atteso che il progetto Olt non prevede l'utilizzo o il riutilizzo di un sito industriale preesistente), nondimeno deve riconoscersi che la qualificazione normativa astratta adoperata dalle amministrazioni procedenti sia rimasta sul piano delle mere affermazioni di principio: il procedimento risulta infatti essersi svolto nel rispetto di tutti gli snodi istruttori previsti dalla procedura "ordinaria" per il rilascio della concessione di costruzione ed esercizio dell'impianto>>*

Ancora, il TAR accoglie il motivo di ricorso, anche questo di valenza generale, per cui l'autorizzazione risulta illegittima in quanto il proponente non disponeva al momento dell'atto

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

stesso (e non dispone tuttora) della concessione demaniale del tratto di mare interessato dalla posa dell'opera e dall'area interdetta alla navigazione per ragioni di sicurezza.

Infatti i principi generali del diritto impongono che non possa darsi luogo all'autorizzazione alla costruzione di un impianto (come se si rilasciasse un permesso di costruire su un terreno su cui il richiedente non vanta alcun titolo) senza che il proponente comprovi di disporre di un titolo di proprietà o di usufrutto del luogo sul quale l'impianto è destinato ad essere costruito, titolo che, nel caso in specie, è individuato nella concessione demaniale del tratto di mare. Argomenta il collegio:

<< *[...] Il provvedimento impugnato risulta perciò illegittimo nella parte in cui pretende di trasformare un vero e proprio presupposto per l'assentibilità dell'impianto in una sorta di condizione di efficacia avverabile "ex post", esonerando surrettiziamente l'amministrazione procedente dalla verifica preventiva – richiesta dal regolamento – circa la effettiva disponibilità del sito destinato ad accogliere l'impianto*.>>.

Tuttavia, il motivo di maggior interesse è quello discusso ed accolto dal TAR nell'ultima parte della sentenza: **la carenza di partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo**.

Già le normative specifiche prevedono, come da direttive europee, la possibilità per i cittadini di partecipare al procedimento depositando osservazioni o memorie, e tale opportunità deve essere data non a cose fatte, bensì quando ogni ipotesi è ancora possibile e nessuna decisione è stata presa. Ma il nostro paese si è storicamente distinto nel limitare e scoraggiare tale intervento dei cittadini quasi ritenendolo un pericolo: così accade che –fino al d.lgs.4/2008- la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (come anche quella sull'Autorizzazione Integrata Ambientale tuttora in vigore) prevedesse come unica forma di comunicazione un trafiletto pubblicato a cura e spese del proponente su un quotidiano, nel quale era unicamente specificato come fosse possibile prendere visione degli atti dell'istanza presso un determinato ufficio pubblico, prevedendo un termine di soli trenta giorni per poter presentare osservazioni. La prassi quasi ovunque ingenerata da tale normativa è stata l'elusione sistematica della partecipazione, data la "invisibile" forma di pubblicità prevista e in ogni caso l'estrema esiguità del termine per presentare osservazioni su progetti complessi.

In seguito l'Italia ha aderito alla Convenzione internazionale di Aarhus sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata con L.108/2001. In base alla convenzione, almeno per tutta una serie di opere elencate aventi notevoli impatti ambientali, lo Stato aderente deve assicurare la più tempestiva ed accurata partecipazione dei cittadini alle decisioni: l'Italia tuttavia si è limitata a ratificare la convenzione senza darvi attuazione pratica, per cui solo nel 2008, ad esempio, la

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

normativa sulla VIA (Valutazione Impatto Ambientale) è stata modificata con l'ampliamento del termine a sessanta giorni, delle informazioni che devono essere pubblicate, e con la previsione facoltativa di un'inchiesta pubblica (di sapore anglosassone) su opere di particolare rilevanza.

Argomenta il tribunale, confrontando le esigenze tutelate dalla Convenzione con la pretesa partecipazione al procedimento di VIA:

<< [...] L'efficacia delle modalità di informazione adottate appare, tuttavia, quantomeno discutibile in relazione alle esigenze tutelate dalla Convenzione, sia sotto il profilo del contenuto e, in special modo, della trasmissione diretta al pubblico delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta (si veda il sopra citato art. 6 co. 2 n. vi) della Convenzione), sia sotto il non meno rilevante profilo della esiguità del termine di trenta giorni per consentire al pubblico stesso di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale, come previsto dal medesimo art. 6 al comma terzo. La fondatezza di tali incertezze è confermata dalle modifiche recentemente apportate alla disciplina interna della VIA dal D.Lgs. n. 4/08, correttivo del D.Lgs. n. 152/06, che ha introdotto l'obbligo di fornire al pubblico non più il semplice annuncio della comunicazione inviata alle autorità, ma la notizia del progetto, con una breve descrizione dello stesso e dei suoi possibili principali impatti ambientali, ed ha prolungato a sessanta giorni il termine per la presentazione di osservazioni e di elementi conoscitivi e valutativi, in modo da contemperare le contrapposte esigenze di celerità dell'istruttoria e di fattiva partecipazione degli interessati; dovendosi pertanto concludere che le pubblicazioni effettuate all'interno della procedura di autorizzazione del rigassificatore Olt rappresentano una forma inadeguata di pubblicità rispetto al criterio di efficacia posto dalla Convenzione del 25 giugno 1998, se il termine di trenta giorni per la formulazione di osservazioni viene parametrato alla novità e complessità della materia trattata, la quale ha richiesto alle amministrazioni procedenti quasi due anni per addivenire alla sola pronuncia di VIA, e più di tre anni per la definizione del procedimento autorizzativo nel suo complesso >>

A nostra conoscenza, non era mai accaduto che la restrittiva normativa in materia di VIA fosse così chiaramente censurata dal giudice amministrativo, che tuttavia non specifica chiaramente se la nuova formulazione della materia sia da ritenersi sufficientemente coerente con la Convenzione.

Vi è di più.

Essendo l'impianto in questione anche soggetto alla normativa "Seveso" sul rischio di incidente rilevante, le esigenze in materia di salute e sicurezza, che sono correlate a quelle ambientali, avrebbero imposto alle amministrazioni coinvolte non solo l'informazione al pubblico, ma finanche

<< [...] un ruolo di promozione del coinvolgimento consapevole del pubblico inteso nella sua dimensione collettiva, o comunque nella sua articolazione in categorie esponenziali, piuttosto che delle iniziative isolate di singoli cittadini. In ragione della specificità delle esigenze tutelate, l'art. 23 del d.lgs.334/99 in esame (che richiede la consultazione delle popolazioni interessate nei casi di elaborazione di progetti relativi a nuovi stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose, N.d.R.*) deve essere pertanto letto nel senso che le amministrazioni procedenti sono onerate di sollecitare la partecipazione popolare sul particolare tema della prevenzione degli incidenti, previa comunicazione delle informazioni sulle misure di sicurezza da adottare, attraverso forme efficaci di coinvolgimento collettivo; le forme della partecipazione debbono inoltre tenere conto della complessità delle questioni tecniche da esaminare e della eventualità che*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

gli interessati debbano rivolgersi ad esperti anche solo per essere in condizione di apprezzare i margini di rischio legati all'intervento, e formarsi in proposito un'opinione seria e documentata, con i tempi minimi che ciò comporta>>.

Nel caso in esame, non solo non era stata posta in essere alcuna forma di consultazione da parte delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte, ma addiritttura il Comune di Livorno – evidentemente preoccupato per lo scarso "appeal" del progetto tra la popolazione – modificava i regolamenti comunali prevedendo, a differenza di quanto in precedenza previsto, che il referendum popolare consultivo (ai sensi del testo unico sugli enti locali, d.lgs.267/2000) potesse essere richiesto non più da un certo numero di cittadini, ma esclusivamente dai 3/5 dei consiglieri comunali: così operando, non veniva dato luogo ad alcun referendum nonostante la richiesta di molti cittadini depositata, tra l'altro, precedentemente a tale modifica.

Insomma, da parte nostra ci auguriamo che ciò che non si è finora riusciti a fare per normale prassi amministrativa, lo si comici a fare sulla scorta della giurisprudenza inaugurata da questa sentenza, in modo che in un prossimo futuro l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative, specie in materia ambientale, sia assicurata ed incoraggiata e si elevi il grado di trasparenza della nostra pubblica amministrazione.

Francesco Nannetti

In calce la sentenza in oggetto

Pubblicato il 5 settembre 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

N. 01869/2008 REG.SEN.
N. 00788/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 788 del 2006, proposto da:

Martelli Mario, [*omissis*], Pesacane Ciro, nella qualità di Presidente dell'Associazione "Forum Ambientalista", D'Angelo Fernando Antonio, nella qualità di Presidente della Coop a r.l. Medicina Democratica, [*omissis*], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Altavilla e Carmelo D'Antone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea
Cuccurullo in Firenze, Lungarno A. Vespucci 20;

contro

Ministero per le Attivita' Produttive, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Stato Maggiore della Difesa, Capitaneria di Porto di Livorno, Registro Italiano Navale, Agenzia delle Dogane - Roma, Agenzia delle Dogane - Direzione Regione Toscana, Agenzia delle Dogane - U.T.F. Livorno, Comando Dipart. Militare Marittimo Alto Tirreno - La Spezia, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

Regione Toscana, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Bora, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Firenze, Piazza dell'Unita' Italiana 1;

Comune di Livorno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Macchia e Paolo Macchia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, Via Ricasoli 40;

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri e Susanna Caponi, con domicilio eletto in Pisa presso l'Ufficio Legale Comunale;

Provincia di Pisa, Provincia di Livorno, Comune di Collesalvetti, R.I.N.A. Industry S.p.A., Autorita' Portuale di Livorno, Comitato Tecnico Regionale c/o Ispet. Reg. Vigili del Fuoco;

nei confronti di

Olt Offshore LNG Toscana S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Natale Giallongo ed Ilaria Pagni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri 19;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

per l'annullamento

del decreto del Ministero delle Attività Produttive 23 febbraio 2006, col quale la OLT Offshore LNG Toscana s.p.a. è stata autorizzata a costruire e ad esercitare un terminale di rigassificazione di gas naturale;

della deliberazione della Giunta regionale della Toscana 20 febbraio 2006, n. 105 (e di quelle in essa richiamate), con la quale è stato espresso l'assenso allo schema del decreto ministeriale suddetto;

degli atti tutti del procedimento che si è concluso con il decreto di autorizzazione alla costruzione del terminale di rigassificazione: tra questi, non esaustivamente, la deliberazione della Conferenze dei servizi 14 aprile 2005, ed ogni precedente verbale e decisione (parziale ovvero interlocutoria) della Conferenza medesima; le decisioni della Giunta regionale della Toscana 20 luglio 2004, nn. 28 e 696, aventi ad oggetto, rispettivamente, la valutazione integrata degli aspetti di livello strategico dei progetti "OLT" ed "EDISON", ed il parere ai fini della pronuncia di V.I.A. dell'Ambiente 15 dicembre 2004, col quale è stata pronunciata la valutazione di compatibilità ambientale del
terminale di rigassificazione OLT.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri per le Attivita' Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Salute, della Difesa, dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dello Stato Maggiore della Difesa, della Capitaneria di Porto di Livorno, del Registro Italiano Navale, dell'Agenzia delle Dogane – Roma, dell'Agenzia delle Dogane - Direzione Regione Toscana, dell'Agenzia delle Dogane - U.T.F. Livorno, del Comando Dipart. Militare Marittimo Alto Tirreno - La Spezia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livorno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dellaOlt Offshore Lng Toscana S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2008 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

FATTO

Con ricorso notificato il 21 aprile – 15 maggio e depositato il 23 maggio 2006, Mario Martelli e gli altri litisconsorti in epigrafe, tutti cittadini pisani e livornesi, oltre che rappresentanti di associazioni ambientaliste nazionali, proponevano impugnazione avverso il decreto del 23 febbraio 2006, mediante il quale il Ministero delle Attività Produttive, di concerto con quello dell'Ambiente e d'intesa con la Regione Toscana, aveva autorizzato la Olt Offshore LNG S.p.a. a realizzare e gestire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto localizzato in mare, dodici miglia al largo del tratto di litorale toscano compreso tra Livorno e Marina di Pisa; il gravame era altresì esteso all'attività procedimentale pregressa e, segnatamente: alla delibera di Giunta Regionale n. 105 del 20 febbraio 2006, di assenso allo schema del decreto ministeriale autorizzativo; alle deliberazioni assunte in seno alle conferenze di servizi indette tra le varie amministrazioni centrali e locali interessate a seguito della presentazione del progetto di rigassificatore; alle decisioni della Giunta Regionale nn. 28 e 696 del 20 luglio 2004, la prima recante la valutazione integrata strategica del progetto presentato dalla società Olt e di altro progetto presentato dalla Edison S.p.a., la seconda il parere favorevole di V.I.A. sul progetto Olt; al decreto del Ministero dell'Ambiente 15 dicembre
2004, di compatibilità ambientale dell'impianto Olt.

I ricorrenti, rivendicata la propria legittimazione ad agire quali residenti nel territorio coinvolto dalla presenza del rigassificatore e, perciò, destinatari dei rischi per la salute e l'incolumità pubblica connessi a tale presenza, nonché rappresentanti di associazioni ambientaliste nazionali, in diritto si affidavano a cinque, complessi, motivi, e concludevano per l'annullamento degli atti e provvedimenti impugnati.

Per resistere alla domanda, si costituivano in giudizio gli enti intimati e la controinteressata.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione alla pubblica udienza dell'11 giugno 2008, preceduta dal rituale deposito di documenti e memorie difensive.

DIRITTO

1. Come riferito in narrativa, l'impugnazione ha per oggetto principale il decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 23 febbraio 2006, contenente l'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 340/00, alla controinteressata Olt Offshore LNG Toscana S.p.a. (di seguito,
Olt) per la realizzazione e gestione di un terminale galleggiante di rigassificazione di gas naturale liquido, costituito da una nave stabilmente ancorata in mare al largo della costa toscana tra Pisa e Livorno, e collegata a terra attraverso un gasdotto sottomarino. Sono altresì impugnati tutti gli atti della serie procedimentale che ha preceduto il rilascio dell'autorizzazione, e tra questi la delibera n. 105 del 20 febbraio 2006, con cui la Regione Toscana ha espresso la propria intesa sul decreto autorizzativo, nonché tutte le determinazioni assunte in conferenza di servizi dalle amministrazioni coinvolte nell'approvazione del progetto di rigassificatore presentato dalla Olt, e le pronunce ministeriali e regionali di compatibilità ambientale del progetto stesso.

1.1. In via pregiudiziale, sono sollevate una serie di eccezioni, le quali attengono in primo luogo all'invalidità delle procure alle liti apposte dai ricorrenti su fogli spillati all'atto introduttivo del giudizio, ed alla conseguente nullità di quest'ultimo. **L'eccezione, proposta dalla difesa della**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

controinteressata Olt, è infondata.

L'art. 83 co. 3 ultima parte c.p.c. stabilisce che la procura alle liti si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, e non si dubita che a tale facoltà possa farsi ricorso ogniqualvolta nelle pagine dell'atto giudiziale cui la procura accede non vi sia spazio sufficiente, ed occorra pertanto materialmente aggiungere un altro o altri fogli (cfr. Cons. Stato , Sez. VI, 20 luglio 2004, n. 5266). Nella specie, stante il numero elevato dei ricorrenti, è indiscutibile che lo spazio rimasto libero in calce all'ultimo foglio del ricorso introduttivo non potesse contenere il testo dei mandati difensivi con le relative sottoscrizioni ed autentiche, giustificandosi pertanto la redazione dei mandati stessi su più fogli separati congiunti al ricorso mediante spillatura; né, per inciso, alcuna irregolarità discende dalla generalizzata mancanza di data delle procure in questione, le quali, precedendo le relate dell'Ufficiale Giudiziario, debbono logicamente presumersi anteriori, o quantomeno coeve, alla notificazione del
ricorso.

1.2. Sono inoltre eccepite la tardività del gravame e, comunque, la sua inammissibilità per difetto di interesse. **Neppure tali eccezioni meritano accoglimento.**

Quanto alla pretesa tardività, dagli atti del giudizio risulta che la prima notificazione del ricorso introduttivo nei confronti della controinteressata è stata eseguita il 21 aprile 2006 a mezzo del servizio postale, con esito negativo (l'atto non è stato recapitato per irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato). La notificazione è stata quindi ripetuta a mani il 15 maggio 2006 presso il medesimo indirizzo, stavolta con successo, e non vi sono elementi per affermare che essa sia stata
intempestiva: è noto che, al fine del decorso del termine d' impugnazione, la piena conoscenza dell'attività amministrativa e della sua lesività non possono essere affermate in via presuntiva, ma debbono formare oggetto di prova rigorosa da parte di chi eccepisce la tardività del gravame (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2236); prova che la controinteressata non ha fornito né è altrimenti desumibile dagli atti a disposizione, posto che i ricorrenti non sono destinatari di comunicazione diretta del provvedimento, e che di quest'ultimo neppure consta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.3. Sulla scorta dei principi costantemente affermati in giurisprudenza, non può poi essere disconosciuto l'interesse individuale all'impugnazione di chi, come gli odierni ricorrenti, risiede in prossimità del sito individuato per la realizzazione del rigassificatore, rivestendo perciò una posizione differenziata e qualificata in virtù dello stabile collegamento con l'area interessata e dei potenziali rischi ambientali legati alle caratteristiche tecnico-dimensionali dell'impianto (il progetto prevede l'eventuale raddoppio della già cospicua capacità iniziale di rigassificazione, stimata in non meno di 3,5 miliardi di metri cubi di gas) ed, evidentemente, alla natura stessa delle sostanze ivi trattate. Alla stregua del criterio della vicinanza alla fonte della lesione paventata, ed a prescindere dalla specifica prova del danno, le temute ripercussioni sul territorio circostante legittimano dunque la proposizione dell'azione nella misura in cui le censure svolte tendono a far valere, come i ricorrenti stessi si premurano di precisare, l'insufficienza dell'attività istruttoria espletata dalle amministrazioni intimate in relazione alle esigenze di adeguata raccolta e ponderazione degli interessi ambientali, ecologici, paesaggistici implicati nell'"iter" autorizzatorio di cui si discute (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2001, n. 5411).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Deve invece essere negata la legittimazione ad agire in capo ai soggetti collettivi "Medicina Democratica" e "Forum Ambientalista", dei quali si ignorano i fini statutari, il grado di rappresentatività e stabilità, l'ambito operativo di riferimento, risultando con ciò precluso l'indispensabile accertamento in concreto circa l'attitudine di tali enti a farsi portatori in giudizio delle rivendicate istanze di tutela dell'ambiente (né a fondare la legittimazione è sufficiente lo scopo associativo dichiarato, che in definitiva si risolva nella stessa finalità di proporre l'azione giurisdizionale, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).
2. Data l'infondatezza (eccetto per i due soggetti collettivi sopra indicati) delle eccezioni pregiudiziali, l'analisi deve essere indirizzata al merito della controversia.

Con il primo motivo, è dedotta l'illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 340/00, dell'art. 3 della legge regionale toscana n. 39/05, dell'art. 1 della legge n. 239/04 e degli artt. 23 e segg. del D.Lgs. n. 112/98, nonché per eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, e dell'incompetenza.

Innanzitutto, i ricorrenti contestano che la proposta progettuale presentata dalla Olt potesse venire istruita secondo il procedimento semplificato di cui all'art. 8 l. 340/00 cit., disposizione specificamente dettata per l'allocazione di rigassificatori presso siti industriali, mentre il progetto Olt si riferisce ad un impianto ubicato in mare; inoltre, la procedura semplificata non sarebbe stata preceduta dal necessario nulla osta del Ministero dell'Ambiente. Ancora, in forza del mutato assetto delle competenze dovuto alla riforma del titolo V della Costituzione, ed ai sensi della legislazione regionale in materia, l'intesa sul decreto ministeriale di autorizzazione avrebbe dovuto essere pronunciata dalle Province di Pisa e Livorno, e non dalla Regione Toscana, dovendosi peraltro considerare che – a seguito della liberalizzazione del settore energetico – l'intera procedura avrebbe dovuto rimanere sotto il dominio delle stesse amministrazioni provinciali, nella materia essendo oramai venute meno le competenze dello Stato.

Con il secondo motivo, la censura di violazione dell'art. 8 della legge n. 340/00 è ribadita, in una con quella di eccesso di potere, in relazione alla violazione delle norme che regolano il funzionamento della conferenza di servizi. Assumono infatti i ricorrenti che, pur in presenza di un dissenso esplicito e qualificato da parte del Ministero dell'Ambiente, della Provincia e del Comune di Pisa, la determinazione conclusiva della conferenza, favorevole all'approvazione del progetto, sarebbe stata adottata a maggioranza, anziché mediante rimessione all'autorità superiore, ed in assenza di qualsivoglia motivazione circa il contenuto delle posizioni dissenzienti; la conferenza, al pari del decreto ministeriale autorizzativo, non avrebbe poi tenuto in alcun conto l'intesa raggiunta fra Regione, Province e Comuni di Pisa e Livorno, e Comune di Collesalvetti in ordine alla ricerca di una soluzione condivisa al problema di rivedere la localizzazione dell'impianto attraverso il suo spostamento verso sud. I lavori della conferenza sarebbero altresì illegittimi a cagione del mancato coinvolgimento dell'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Per ragioni di connessione, i due motivi saranno esaminati congiuntamente.

2.1. L'art. 1 della legge n. 239/04, recante principi fondamentali in materia energetica ai sensi dell'articolo 117 co. 3 Cost., prevede al comma 2 lett. a) che le attività di produzione, importazione,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. La liberalizzazione dell'attività di produzione e trasformazione delle materie fonti di energia non equivale tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, a liberalizzazione dell'attività di costruzione e gestione dei relativi impianti, la quale rimane soggetta al vigente regime autorizzatorio, come si evince dallo stesso art. 1 della legge n. 239/04 con specifico riferimento agli impianti di rigassificazione: per ciò che interessa ai fini di causa, la norma in esame presuppone infatti, e fa salva, la sopravvivenza della procedura semplificata di cui all'art. 8 della legge n. 340/00, che sottopone ad autorizzazione ministeriale – d'intesa con la Regione interessata – l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di rigassificatori di gas naturale liquido destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta (viene in considerazione in particolare il comma 60 dell'art. 1 cit., che estende alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, ivi comprese le opere connesse, la procedura di valutazione di impatto ambientale, fatte espressamente salve le disposizioni di cui alla legge n. 443/01 e all'articolo 8 n. 340/00).

La procedura "ex" art. 8 cit. rappresenta peraltro un'eccezione alla disciplina contenuta nella legge n. 9/91 e nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 420/94), secondo cui la costruzione e la gestione di nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto sono soggetti a concessione, e che, non risultando abrogata dalla legge n. 239/04, deve ritenersi ancora applicabile alla costruzione di impianti di rigassificazione che non prevedano l'uso o il riuso di siti industriali, salve le precisazioni che verranno fatte di seguito a proposito del nuovo assetto del riparto di competenze fra Stato, Regioni e Province.

Tra le fonti ancora vigenti di livello statale che confermano l'esistenza di un regime autorizzativo della costruzione degli impianti di rigassificazione giova ricordare anche il D.Lgs. n. 164/00, che, pur avendo liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, all'art. 29 onera comunque le amministrazioni centrali e periferiche di adottare criteri e procedure obiettivi e non discriminatori ogniqualvolta per l'esercizio di una o più delle attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata. Trattandosi di impianto da costruire in mare, non vanno poi dimenticati i profili concessori attinenti all'uso del bene demaniale, che, in quanto finalizzato all'approvvigionamento di fonti di energia, ricade pur sempre fra i compiti e le funzioni amministrative riservati alla competenza statale prima dall'art. 104 c. 1 lett. pp) del D.Lgs. n. 112/98, ed oggi dall'art. 1 co. 7 lett. l) della più volte citata legge n. 239/04.

Che la costruzione di impianti di rigassificazione non costituisca attività libera neppure all'indomani della riforma del titolo V della Costituzione è testimoniato, del resto, dalla stessa legge regionale toscana n. 39/05 invocata dai ricorrenti a sostegno del proprio assunto, la quale, se da un lato all'art. 11 sottopone alla propria autorizzazione la costruzione e l'esercizio di oleodotti e gasdotti, di impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi e di impianti per la lavorazione e trasformazione di idrocarburi (tale è il gas naturale liquido), al precedente art. 4 co. 4 riconosce l'esistenza di opere ed infrastrutture energetiche la cui autorizzazione è riservata allo Stato, ed in ordine alle quali prevede il rilascio di un atto di intesa regionale, garantendo altresì

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

la partecipazione degli enti locali interessati nel processo decisionale (correlativamente, l'art. 42 della l.r. n. 39/05 non elenca, fra le norme statali da disapplicare, alcuna di quelle che si sono sopra richiamate).

Ricostruite in tal modo le indispensabili coordinate normative, l'avvio del procedimento promosso dalla controinteressata Olt per l'approvazione del progetto di rigassificatore "offshore" risale al mese di ottobre del 2002, ed è pertanto alla luce della disciplina vigente a quell'epoca che deve essere valutata la scelta di dare seguito alla procedura semplificata prevista dall'art. 8 l. 340/00, salvo in seguito verificare l'immediata applicabilità della legislazione regionale sopravvenuta nella pendenza del procedimento. **Il tutto tenendo presente che i ricorrenti sono legittimati a dolersi delle eventuali violazioni procedimentali non in quanto tali, ma a condizione che esse si siano effettivamente risolte in una compromissione di quegli interessi – salubrità e sicurezza**
dell'ambiente di vita – dei quali i ricorrenti medesimi sono portatori nel presente giudizio.

2.2. L'art. 8 della legge n. 340/00 stabilisce, al primo comma, che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (poi il Ministero delle Attività Produttive), di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione interessata; ai fini della procedura in questione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. La norma prevede che il procedimento si svolga in conferenza di servizi, richiede l'acquisizione del nulla osta ministeriale di impatto ambientale, e dispone che qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico.

Tanto premesso, è in atti che, nella prima riunione della conferenza di servizi convocata per l'esame del progetto presentato dalla Olt S.p.a., tenutasi il 17 dicembre 2002, il rappresentante del Ministero dell'Ambiente manifestava perplessità circa la possibilità di applicare la procedura dell'autorizzazione unica, in relazione al tipo ed alla ubicazione dell'impianto. Di contro, il rappresentante del Ministero delle Attività Produttive osservava come almeno una parte dell'impianto ricadesse in area industriale in terraferma, e come lo strumento della conferenza di servizi fosse comunque utilizzabile per l'acquisizione dei vari pareri e nulla osta; in senso favorevole alla scelta procedurale così delineata si pronunciava la Regione Toscana. Il procedimento dunque proseguiva nella direzione impressa dal Ministero delle Attività Produttive, ed ai fini dell'autorizzazione unica venivano via via acquisiti: il nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto, con prescrizioni, espresso in data 12 febbraio 2003 dal Comando della 1^ Regione Aerea; il nulla osta al rilascio della concessione demaniale e l'autorizzazione "ex" art. 19 D.Lgs. n. 374/90 alla costruzione del terminale galleggiante ad opera della Circoscrizione doganale di Livorno, in data 28 maggio 2003; il nulla osta, per gli aspetti demaniali di competenza, del Comando RFC regionale Toscana, in data 14 luglio 2003; il nulla osta di fattibilità, con prescrizioni, rilasciato il 5 novembre 2003 dall'Ispettorato regionale della Toscana all'esito dell'istruttoria relativa all'esame del rapporto preliminare di sicurezza del terminale galleggiante; il parere favorevole, con prescrizioni, della Commissione centrale controllo armi, del 13 novembre 2003; il parere favorevole del comitato di pilotaggio nazionale in merito alla compatibilità ambientale dell'opera con il

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

santuario dei mammiferi marini del Mediterraneo, del 25 novembre 2003; il parere di compatibilità ambientale, con prescrizioni, espresso in data 15 dicembre 2004 dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con quello per i Beni e le Attività culturali e previo parere favorevole della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86, come richiamata dall'art. 1 della legge n. 220/92 in materia di costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose; la formale accettazione da parte della Olt delle prescrizioni contenute nella predetta valutazione di impatto ambientale, con nota del 13 gennaio 2005; il nulla osta della Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittime e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 febbraio 2005; il nulla osta della Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'Ambiente in data 28 febbraio 2005; il parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane in relazione agli aspetti fiscali e doganali, espresso nella conferenza di servizi del 14 aprile 2005.

Come emerge dalla ricostruzione che precede, l'"iter" procedimentale concretamente seguito per l'approvazione del progetto Olt ha di fatto ripercorso tutti i passaggi previsti dal procedimento disciplinato dalla legge n. 9/91, con particolare riferimento all'acquisizione della valutazione di impatto ambientale (che assorbe ogni nulla osta del Ministero dell'Ambiente), e dei pareri prescritti dall'art. 4 del D.P.R. n. 420/94, ivi compresi quelli dei Comuni di Pisa, Livorno e Collesalvetti, benché non rilevanti ai fini della conformità dell'impianto alle previsioni urbanistiche (sull'intervento nella procedura delle amministrazioni comunali e provinciali interessate si tornerà più avanti). Quanto alla mancata convocazione dell'Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento obiettivo al fine di dimostrare l'interferenza dell'impianto con il territorio del parco, interferenza che è esplicitamente contestata dalle controparti; quanto invece al mancato coinvolgimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, essa è priva di competenze specifiche nella materia, mentre in relazione alle competenze statali di cui all'art. 1 co. 7 della legge n. 239/04, l'intervento dell'Autorità – in funzione ausiliaria, ai sensi della medesima disposizione appena citata – può senz'altro considerarsi assorbito dalla presenza dei diversi Ministeri.

In altri termini, **anche a voler ritenere che alla fattispecie non fosse applicabile la procedura di cui all'art. 8 l. 340/00 (come pare corretto affermare, atteso che il progetto Olt non prevede l'utilizzo o il riutilizzo di un sito industriale preesistente**), nondimeno deve riconoscersi che la qualificazione normativa astratta adoperata dalle amministrazioni procedenti sia rimasta sul piano delle mere affermazioni di principio: il procedimento risulta infatti essersi svolto nel rispetto di tutti gli snodi istruttori previsti dalla procedura "ordinaria" per il rilascio della concessione di costruzione ed esercizio dell'impianto, senza che alcuna deviazione da tale schema sia ascrivibile al ricorso alla conferenza di servizi, modulo procedimentale ad applicazione generalizzata che non determina o implica alcuno spostamento o compromissione delle rispettive competenze.

2.3. Una volta accertato che l'adozione di un modello (nella pratica solo asseritamente) semplificato non ha costituito, da parte delle amministrazioni intimate, il pretesto formale per sottrarsi alla compiuta ponderazione di tutti gli interessi in gioco, resta da concludere il discorso intorno ai prospettati riflessi della sopravvenuta legislazione regionale sulla competenza ministeriale all'emanazione del provvedimento autorizzatorio impugnato in principalità.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

La legge regionale n. 39/05, approvata nella pendenza del procedimento di cui è causa, sottopone ad autorizzazione unica di competenza regionale o provinciale la costruzione e l'esercizio di impianti
di lavorazione e trasformazione di idrocarburi: tale disciplina è dichiaratamente applicativa dell'articolo 117 co. 3 e 4 Cost. e della legge n. 239/04, la quale ultima, lo si ricorda, riserva allo Stato i compiti e le funzioni amministrative in materia di utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

Dovendosi pervenire ad un adeguato coordinamento sistematico delle fonti, rispettoso del riparto di competenze sancito dagli artt. 117 e 118 Cost., due esiti interpretativi possono essere ipotizzati. Da un lato, appare infatti possibile sostenere che dall'ambito applicativo della legge regionale esulino gli impianti di rigassificazione "offshore", la competenza provinciale sancita dall'art. 3 co. 2 della legge regionale n. 39/05 dovendosi intendere interamente assorbita dalla evidenziata riserva di competenze statali in materia di utilizzo del mare (riserva che, altrimenti opinando, rimarrebbe grandemente svuotata di significato); con il che, la tesi dei ricorrenti circa la presunta incompetenza
ministeriale sarebbe da respingere in radice.

Ove, al contrario, volesse intendersi la competenza statale non preclusiva del potere di autorizzazione riconosciuto alla Provincia dalla legge n. 39/05, dovrebbe concludersi per l'esistenza della situazione sopravvenuta di concorrenza di poteri prospettata dai ricorrenti: statali relativamente alla soddisfazione degli interessi pubblici connessi all'uso del demanio marittimo per finalità energetiche, provinciali relativamente alla costruzione ed esercizio dell'impianto anche nelle zone di mare territoriale prospicienti il tratto di costa ricadente nei confini provinciali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5547, in tema di esercizio dei poteri urbanistico-edilizi del Comune su opere realizzate in mare). Ciò posto, giova a questo punto ricordare che la posizione legittimante azionata nel presente giudizio dipende dalla proposizione di censure che, qualora accolte, producano un'utilità correlata con l'interesse alla tutela della salubrità dell'ambiente, innescando una riedizione dell'azione amministrativa implicante la rivalutazione del profilo ambientale: ma, se così è, nessuna utilità deriverebbe ai ricorrenti da un accoglimento motivato in ordine al dedotto vizio di incompetenza del Ministero delle Attività Produttive, atteso che la sopravvenuta competenza della Provincia in nessun caso potrebbe ripercuotersi sulle fasi procedimentali implicanti valutazioni di carattere ambientale, cioè quelle della VIA e del nulla osta di fattibilità, autonomamente definite in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 39/05 e, come tali, non più tangibili dallo "jus superveniens". **Riguardata in questa ottica, la domanda, se non infondata, sarebbe comunque inammissibile.**

2.4. **Nemmeno ha pregio il mezzo di gravame attinente alla mancata rimessione degli atti al Consiglio dei Ministri a seguito del dissenso manifestato dal Ministero dell'Ambiente nella conferenza di servizi**, da cui la denunciata violazione dell'art. 14-quater co. 3 della legge n. 241/90,
oltre che del comma quinto dello stesso art. 8 legge n. 340/00.

Dal verbale della conferenza di servizi del 14 aprile 2005, risulta che il rappresentante del Ministero dell'Ambiente aveva proposto di differire l'assunzione di atti definitivi, in attesa delle determinazioni da assumere nel parallelo procedimento relativo ad altro progetto di rigassificatore, presentato dalla società Edison; la proposta, tradotta in una richiesta di sospensione cui avevano aderito il Comune e la Provincia di Pisa, era stata respinta a seguito di votazione tra i presenti. Il

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

verbale attesta quindi l'acquisizione definitiva dei pareri e la valutazione positiva del progetto Olt espressa dalla maggioranza delle amministrazioni convenute. In prima battuta, va precisato che la proposta di "sospensione" formulata dal Ministero dell'Ambiente, ed appoggiata da Comune e Provincia di Pisa, più che una manifestazione di dissenso sulla determinazione conclusiva della conferenza, costituisce bensì una mozione d'ordine circa il futuro svolgimento dei lavori della conferenza, ai sensi dell'art. 14-ter co. 1 della legge n. 241/90 come modificato dalla legge n. 15/05; comunque la si voglia qualificare, non può peraltro non tenersi conto della posizione successivamente assunta dal Ministero, il quale, prestando il concerto sul decreto di autorizzazione,
mostra di aver superato ogni eventuale dissenso precedentemente espresso.

Non dissimile è la posizione del Comune e della Provincia di Pisa, in ordine alla quale parimenti rilevano i comportamenti e gli atti successivi alla conferenza del 14 aprile 2005. I due enti avevano in effetti preannunciato, in quella sede, la propria intenzione di esprimere parere negativo sul progetto nell'eventualità, poi verificatasi, di una mancata sospensione del procedimento; e la stessa Regione Toscana aveva condizionato il proprio parere favorevole al raggiungimento di un accordo con gli altri enti locali. Ma poiché le perplessità manifestate non attenevano ad aspetti ambientali, quanto ai possibili influssi negativi dell'impianto di rigassificazione sui settori della nautica da diporto e della pesca, nonché sulle prospettive turistiche del litorale e sul buon esito degli investimenti all'uopo sostenuti, va intanto esclusa la sussistenza dei presupposti per il rinvio della decisione alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 281/97, come previsto dall'art. 14-ter
co. 3 l. 241/90.

Si consideri poi che il 5 settembre 2005, quando ancora la determinazione conclusiva del procedimento non era stata adottata dal Ministero delle Attività Produttive, la Regione Toscana, le Province di Livorno e Pisa, i Comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti, hanno concluso un documento d'intesa sulla valutazione del progetto Olt, sottoscrivendo il quale gli enti firmatari concordavano di richiedere alla Olt una proposta di correzione del luogo di ancoraggio del terminale "offshore", nonché uno studio di fattibilità delle opere di completamento dell'infrastruttura denominata "Incile di collegamento tra il Canale dei Navicelli ed il fiume Arno", e la Regione si riservava solo all'esito l'adozione degli atti di propria competenza (il rilascio dell'intesa sull'autorizzazione chiesta da Olt). Successivamente, il 19 settembre 2005, Olt, Comune e Provincia di Pisa hanno stipulato un accordo (poi riversato nella convenzione del 26 settembre 2005) in forza del quale la prima si è impegnata a correggere, in fase di progettazione esecutiva, il punto di ancoraggio del rigassificatore, all'interno dell'area di sversamento dei fanghi di dragaggio del porto di Livorno e nella misura massima consentita dalla pronuncia di VIA già assentita e compatibilmente con le determinazioni della conferenza di servizi; e si è impegnata altresì a realizzare le opere di completamento dell'"Incile", e a non dare avvio ai lavori di realizzazione del terminale galleggiante se non dopo la presentazione del progetto esecutivo dell'infrastruttura e contestualmente a quelli di costruzione dell'"Incile". Nel medesimo accordo, il Comune e la Provincia di Pisa si sono impegnati a propria volta a rinunciare al ricorso promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio per l'annullamento delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi del 14 aprile 2005 nel caso di corretta ottemperanza di Olt agli impegni assunti.

Di tali eventi sopravvenuti non poteva non tenere conto la determinazione conclusiva del procedimento, assunta il 15 dicembre 2005, la quale, pur ripetendo pedissequamente la clausola legislativa delle "posizioni prevalenti" contenuta nell'art. 14-ter co. 6-bis l. 241/90, in realtà è

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

intervenuta quando i dissensi manifestati in conferenza avevano oramai perduto ogni attualità per effetto delle iniziative e degli accordi di cui si è riferito, che ne avevano determinato il superamento con reciproca soddisfazione di tutte le parti. Né può legittimamente sostenersi che detta determinazione conclusiva presenti le carenze motivazionali dedotte dai ricorrenti, i quali trascurano di considerare che, alla luce delle sopravvenienze, la posizione da principio negativa del Comune e della Provincia di Pisa doveva considerarsi superata, aprendosi così la strada alla pronuncia dell'intesa regionale.

Relativamente all'autorizzazione ministeriale del 23 febbraio 2006, se il rinvio alla determinazione conclusiva del procedimento sarebbe di per sé sufficiente ad integrarne la motivazione ed a farvi in tal modo rientrare tutte le condizioni ritenute irrinunciabili per la realizzazione del rigassificatore, basti in ogni caso osservare che essa prevede espressamente la localizzazione del rigassificatore proprio all'interno dell'area individuata dall'accordo del 19 settembre 2005, rispettando così le manifestazioni di volontà espresse dagli enti inizialmente dissenzienti.

Va, infine, escluso che la cospicua durata complessiva del procedimento possa rappresentare in assoluto un sintomo di irragionevolezza dell'azione amministrativa, le esigenze di celerità apparendo recessive dinanzi alla complessità dell'impianto da realizzare ed alla opportunità di perseguire la migliore intesa possibile fra tutti i soggetti coinvolti, anche nell'interesse delle popolazioni rappresentate dagli enti locali esponenziali.

3. Con il terzo motivo sono denunciate, "sub specie" di violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 7 della legge n. 239/04 e di eccesso di potere sotto vari profili, la superficialità dell'istruttoria amministrativa e l'erroneità dei suoi risultati. Il progetto Olt sarebbe privo del piano di emergenza interno ed esterno richiesto dal D.Lgs. n. 334/99, oltre che della documentazione finanziaria relativa ai costi di realizzazione e di gestione, e la sua approvazione non sarebbe stata preceduta da idonea valutazione circa la effettiva necessità del rigassificatore nel quadro globale delle scelte e della pianificazione energetica nazionali. Le stesse indicazioni del Ministero delle Attività Produttive in ordine all'utilità di valutare in senso programmatico il progetto della Olt sarebbero state disattese, e
l'autorizzazione sarebbe stata concessa sulla base di dati approssimativi e contraddittori.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 334/99, la cui applicabilità all'impianto Olt è pacifica fra le parti, prevede all'art. 9 che chiunque intende realizzare uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui al successivo articolo 21 co. 3, e a tal fine, fa pervenire all'autorità competente un rapporto preliminare di sicurezza; al secondo comma la norma statuisce che, prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta alla medesima autorità il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare. Condizione per la costruzione degli impianti è, come si vede, il solo rilascio del nulla osta di fattibilità, regolarmente rilasciato alla controinteressata Olt il 5 novembre 2003 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale Toscana – Firenze con una serie di prescrizioni, fra cui (n. 4) quella relativa alla predisposizione di una specifica pianificazione dell'emergenza: tale pianificazione di emergenza accede al rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato che costituisce invece condizione per l'avvio dell'attività, come

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

chiaramente si evince dal citato art. 9 co. 2 del D.Lgs. n. 334/99, nonché dal successivo art. 21 co. 3
ult. parte, secondo cui il Comitato che presiede alla valutazione, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è vietato l'inizio dell'attività; e dall'art. 20 co. 1 dello stesso decreto, che, in relazione alla predisposizione del piano di emergenza esterno, presuppone come già avvenuta quella del piano di emergenza interno, avendo ancora una volta come punto di riferimento l'inizio dell'attività, e non della costruzione.

3.1. In senso contrario alla presunta carenza di un'adeguata valutazione dell'utilità del rigassificatore nel quadro della programmazione energetica nazionale, depongono le considerazioni rassegnate dal Ministero delle Attività Produttive nella conferenza di servizi del 14 aprile 2005, ove – messa in luce la necessità di avviare celermente la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale liquido, la cui domanda sul mercato nazionale è in costante aumento – si evidenziava come non fossero ancora neppure iniziati i lavori degli unici due terminali già autorizzati, e come di tutte le altre iniziative avviate solo per quella di Olt la procedura autorizzativa fosse in dirittura di arrivo, a fronte di un fabbisogno in crescita tale da giustificare
ampio spazio per progetti di terminali di rigassificazione in Italia.

Ulteriori valutazioni di tipo strategico sono poi contenute nel decreto di autorizzazione del 23 febbraio 2006, nel quale è ribadita la necessità di favorire la realizzazione del maggior numero possibile di rigassificatori, tenuto conto: della costante crescita della domanda nazionale di gas e del grado di quasi saturazione delle infrastrutture di approvvigionamento esistenti; dell'esigenza di diversificare le fonti dell'approvvigionamento anche in considerazione dei problemi con alcuni produttori internazionali; dell'opportunità di dare vita ad un eccesso strutturale dell'offerta di gas sul mercato nazionale, in modo da promuovere lo sviluppo di meccanismi concorrenziali e, in prospettiva futura, di trasformare l'Italia da centro di mero consumo a via di transito del gas verso i mercati centroeuropei e conseguire così vantaggi competitivi per il nostro paese; di consentire attraverso l'uso del gas naturale una riduzione delle emissioni in atmosfera e facilitare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto e dalle direttive europee sul miglioramento della qualità dell'aria.

Se, a questo, si aggiungono le valutazioni programmatiche contenute altresì nel decreto ministeriale di VIA del 15 dicembre 2004 e soprattutto, con dovizia di argomenti e documentazione, nel "documento conclusivo" della valutazione integrata condotta dalla Regione Toscana e oggetto della decisione n. 28 del 20 luglio 2004, le scarne notizie ed isolate giornalistiche che i ricorrenti allegano non possono, in assenza di elementi obiettivi a riscontro e supporto, rappresentare un valido indicatore di superficialità e manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa, e, con essa, del dedotto difetto di istruttoria, a maggior ragione considerato che si tratta di notizie le quali insistono su di un fenomeno – **il prefigurato eccesso dell'offerta di gas naturale – che invece le amministrazioni procedenti in qualche misura auspicano e giustificano proprio nella prospettiva del**
perseguimento di obiettivi strategici.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.M. 3 maggio 1984, recante la disciplina degli allibi di oli minerali e di gas compressi e liquefatti, la quale conterrebbe un divieto relativo al gas naturale liquido.

La censura non può tuttavia essere accolta alla luce delle modifiche apportate alla disciplina in questione dal D.M. 6 febbraio 2006, anteriore al rilascio dell'autorizzazione in favore della controinteressata, il quale ha incluso il metano (principale componente del gas naturale) tra i prodotti per i quali è consentito il trasferimento da una nave all'altra senza necessità di specifica richiesta. In generale, non va poi dimenticato che il rigassificatore progettato dalla Olt è sì costituito da una nave, la quale, essendo stabilmente ancorata al fondo marino, perde la principale caratteristica del mezzo di trasporto, vale a dire la mobilità da un luogo all'altro, per assumere la diversa funzione dell'impianto fisso di immagazzinamento e trasformazione del gas liquefatto, come tale soggetto alla disciplina degli impianti a rischio dettata dal D.Lgs. n. 334/99; per conseguenza il ricorso all'analogia, che vale per estendere ad un impianto siffatto alcune delle norme in materia di trasferimento di gas tra navi (allibo in senso tecnico), non si attaglia a quelle disposizioni – come l'art. 23 del citato D.M. 3 maggio 1984, invocato dai ricorrenti – che presuppongono la destinazione attuale della nave al trasporto delle merci. Tale destinazione manca del tutto per la nave sulla quale è realizzato il rigassificatore, trasformata in piattaforma "offshore" capace di ruotare intorno al proprio asse, ma non di spostarsi: per questo, l'autorizzazione all'allibo non può rappresentare una condizione per l'esercizio del rigassificatore, che per questo aspetto è assimilabile ad una struttura stabile, fermo restando che detta autorizzazione dovrà di volta in volta essere ottenuta dalle navi gasiere dirette all'impianto per l'approvvigionamento (si vedano al riguardo le disposizioni contenute nel D.M. 2 agosto 2007, che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. 3
maggio 1984).

4.1. I ricorrenti sostengono altresì che, non possedendo alcun titolo di disponibilità dello specchio d'acqua da trasformare in sito industriale, la controinteressata neppure sarebbe stata legittimata a richiedere l'autorizzazione per l'esercizio del terminale.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Si è già osservato, e deve essere ribadito, che il progetto Olt non prevede l'utilizzo o il riutilizzo di un sito industriale preesistente, ma la realizzazione di un impianto di rigassificazione galleggiante, posizionato in mare, il che induce ad escluderne l'inquadramento nella previsione dell'art. 8 della legge n. 340/00 ai fini della semplificazione procedurale ivi prevista: i referenti normativi applicabili alla fattispecie vanno piuttosto rinvenuti nella disciplina generale posta dalla legge n. 9/91 per i nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e le nuove installazioni di gas naturale liquefatto, ed in particolare nel regolamento attuativo (D.P.R. n. 420/94) laddove, all'art. 4, prevede che la concessione per la costruzione degli impianti venga rilasciata solo quando sia comprovata da parte del richiedente la disponibilità del suolo.

Trattandosi di impianto ubicato in sito marino, la disponibilità del suolo non può che farsi coincidere, in via di interpretazione estensiva, con quella della corrispondente zona di mare, ma è pacifico che al momento del rilascio dell'autorizzazione impugnata la Olt fosse sprovvista della relativa concessione demaniale marittima, ed anzi è lo stesso provvedimento autorizzatorio che prescrive alla controinteressata di munirsene. **Il provvedimento impugnato risulta perciò illegittimo nella parte in cui pretende di trasformare un vero e proprio presupposto per**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

l'assentibilità dell'impianto in una sorta di condizione di efficacia avverabile "ex post", esonerando surrettiziamente l'amministrazione procedente dalla verifica preventiva – richiesta dal regolamento – circa la effettiva disponibilità del sito destinato ad accogliere l'impianto. Né in contrario rileva la circostanza del successivo rilascio della concessione demaniale, la legittimità del provvedimento dovendo essere vagliata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, in conformità con i principi generali (si noti che, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 42 co. 4 lett. b) della l.r. n. 39/05, le norme procedurali di cui al D.P.R. n. 420/94 trovano applicazione anche per le procedure di autorizzazione unica di competenza regionale e
provinciale, di talché anche in relazione allo "jus superveniens" le conclusioni esposte non mutano).

5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione della legge n. 108/01, di ratifica della Convenzione internazionale sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, nonché dell'art. 23 del D.Lgs. n. 334/99, per non avere le amministrazioni procedenti consentito alle popolazioni interessate dalla costruzione del rigassificatore di partecipare ai processi decisionali esprimendo il loro parere su scelte implicanti notevoli ricadute sulla salubrità dell'ambiente e sulla sicurezza del territorio.

Le parti resistenti replicano, sostenendo che la consultazione delle popolazioni interessate dovrebbe ritenersi assorbita nel procedimento di VIA, nell'ambito del quale la Olt ha fatto pubblicare sui quotidiani "La Repubblica" ed "Il Tirreno" l'avviso dell'avvenuto deposito della documentazione inerente il proprio progetto presso gli uffici regionali, in assenza di osservazioni da parte del pubblico. D'altro canto, i principi in materia di partecipazione degli interessati al procedimento non dovrebbero applicarsi meccanicamente e formalisticamente, ma in prospettiva sostanzialistica, quindi ai fini indicati dai ricorrenti rileverebbe appunto il rispetto delle garanzie previste dalla procedura di VIA, a questo dovendosi aggiungere –la tesi è sostenuta dalla difesa della società Olt – che la stessa ubicazione dell'impianto a distanza dalla terraferma precluderebbe l'applicazione
dell'art. 23 D.Lgs. n. 334/99 cit..

Anche tale censura è fondata.

La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con legge n. 108/01, all'art. 6 stabilisce, con disposizione immediatamente precettiva, che ogni decisione relativa ad una serie di attività suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull'ambiente e dettagliatamente elencate, fra cui quelle relative alle attività di gassificazione e liquefazione di gas, sia preceduta nella fase iniziale del processo decisionale da un informazione adeguata, tempestiva ed efficace del pubblico interessato. Per "pubblico interessato", secondo le definizioni della convenzione, si intende il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo, e non è discutibile che tale qualifica debba essere riconosciuta agli odierni ricorrenti, in virtù di quella stessa vicinanza al luogo previsto per la realizzazione del rigassificatore che ne fonda la legittimazione e l'interesse processuale (date le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto e delle sostanze che dovrebbero venirvi trattate, la circostanza che esso venga realizzato in mare non è certo sufficiente per affermarne la estraneità rispetto al territorio ove i ricorrenti risiedono, tenuto anche conto della breve distanza dalla costa). L'informazione dovuta

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

riguarda, in particolare:

a) l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione;

b) la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione;

c) l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione;

d) la procedura prevista, ivi compresi (nella misura in cui tali informazioni possano essere fornite): i) la data di inizio della procedura; ii) le possibilità di partecipazione offerte al pubblico; iii) la data e il luogo delle audizioni pubbliche eventualmente previste; iv) l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l'esame da parte del pubblico; v) l'indicazione dell'autorità pubblica o di qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonché i termini per la loro presentazione; vi) l'indicazione delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta;

e) l'assoggettamento dell'attività in questione ad un procedura di valutazione dell'impatto ambientale a livello nazionale o transfrontaliero.

La controinteressata assume di aver ottemperato ai suoi obblighi di informazione in materia ambientale mediante la pubblicazione su due quotidiani dell'avviso delle comunicazioni inviate alle amministrazioni procedenti ai fini della valutazione dell'impatto ambientale del progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86. ***L'efficacia delle modalità di informazione adottate appare, tuttavia, quantomeno discutibile in relazione alle esigenze tutelate dalla Convenzione, sia sotto il profilo del contenuto e, in special modo, della trasmissione diretta al pubblico delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta (si veda il sopra citato art. 6 co. 2 n. vi) della Convenzione), sia sotto il non meno rilevante profilo della esiguità del termine di trenta giorni per consentire al pubblico stesso di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale***, come previsto dal medesimo art. 6 al comma terzo. ***La fondatezza di tali incertezze è confermata dalle modifiche recentemente apportate alla disciplina interna della VIA dal D.Lgs. n. 4/08, correttivo del D.Lgs. n. 152/06, che ha introdotto l'obbligo di fornire al pubblico non più il semplice annuncio della comunicazione inviata alle autorità, ma la notizia del progetto, con una breve descrizione dello stesso e dei suoi possibili principali impatti ambientali, ed ha prolungato a sessanta giorni il termine per la presentazione di osservazioni e di elementi conoscitivi e valutativi, in modo da contemperare le contrapposte esigenze di celerità dell'istruttoria e di fattiva partecipazione degli interessati***; dovendosi pertanto concludere che le pubblicazioni effettuate all'interno della procedura di autorizzazione del rigassificatore Olt rappresentano una forma inadeguata di pubblicità rispetto al criterio di efficacia posto dalla Convenzione del 25 giugno 1998, **se il termine di trenta giorni per la formulazione di osservazioni viene parametrato alla novità e complessità della materia trattata, la quale ha richiesto alle amministrazioni procedenti quasi due anni per addivenire alla sola pronuncia di VIA, e più di tre anni per la definizione del procedimento**
autorizzativo nel suo complesso (mancando ancora la concessione demaniale).

5.1. Nella prospettiva della Convenzione, gli aspetti attinenti alla tutela ambientale "strictu sensu" sono peraltro indissolubilmente legati con quelli riguardanti lo stato di salute, la sicurezza e le

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

condizioni di vita delle persone, e sul medesimo piano si muove altresì il legislatore comunitario nella misura in cui, con la Direttiva 96/82/CE, ha imposto agli Stati membri una disciplina comune in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di determinate sostanze pericolose, onde limitarne le possibili conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Il legislatore nazionale ha dato attuazione a detta Direttiva mediante **il D.Lgs. n. 334/99, in precedenza già citato, che all'art. 23 richiede la consultazione delle popolazioni interessate nei casi di elaborazione di progetti relativi a nuovi stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose**, ovvero, per quanto qui interessa, di creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti. Il parere delle popolazioni interessate deve essere espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti,
alla delocalizzazione di impianti nonché alla urbanizzazione del territorio.

Dal punto di vista sistematico, il fatto che la norma rimetta all'autorità competente l'individuazione delle modalità per la espressione del parere è chiaramente sintomatico, ad avviso del collegio, della non perfetta sovrapponibilità delle valutazioni relative all'impatto ambientale e di quelle relative alla immediata pericolosità dell'opera per l'uomo, oltre che per l'ambiente, giacché, in caso contrario, sarebbe stato sufficiente rinviare per le modalità procedimentali alle disposizioni vigenti in tema di VIA; il dato lessicale ("consultazione della popolazione"), unitamente alla possibilità di aprire la conferenza di servizi ai rappresentanti delle imprese, dei lavoratori, della società civile, indica d'altro canto ***l'esigenza che l'amministrazione si faccia portatrice di un ruolo di promozione del coinvolgimento consapevole del pubblico inteso nella sua dimensione collettiva, o comunque nella sua articolazione in categorie esponenziali, piuttosto che delle iniziative isolate di singoli cittadini***. In ragione della specificità delle esigenze tutelate, l'art. 23 in esame deve essere pertanto letto nel senso che ***le amministrazioni procedenti sono onerate di sollecitare la partecipazione popolare sul particolare tema della prevenzione degli incidenti***, previa comunicazione delle informazioni sulle misure di sicurezza da adottare, attraverso forme efficaci di coinvolgimento collettivo; ***le forme della partecipazione debbono inoltre tenere conto della complessità delle questioni tecniche da esaminare e della eventualità che gli interessati debbano rivolgersi ad esperti anche solo per essere in condizione di apprezzare i margini di rischio legati all'intervento, e formarsi in proposito un'opinione seria e documentata, con i tempi minimi che ciò comporta***. Se, pertanto, la mancata predeterminazione delle modalità di raccolta dei pareri è il mezzo per calibrare la partecipazione sulle esigenze del caso concreto, a fronte del progetto di un'opera come quella di un rigassificatore "offshore", connotata da forti implicazioni sul piano dell'impatto ambientale e della sicurezza, la pubblicazione in fase di VIA dell'annuncio di avvenuta comunicazione – strumento di conoscibilità e non di conoscenza degli elementi essenziali del progetto – ed il breve termine di trenta giorni per le osservazioni non assolvono adeguatamente al compito di mettere la popolazione in grado di pronunciarsi in maniera consapevole, con la conseguenza che il parere delle popolazioni interessate sulla realizzazione di impianti pericolosi non può in nessun caso considerarsi assorbito, stante anche la evidenziata diversità dell'oggetto, dagli adempimenti richiesti
dall'art. 6 l. 349/86.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

6. In forza di tutte le considerazioni che precedono, e nei loro limiti, dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dall'associazione "Forum Ambientalista" e dalla cooperativa "Medicina Democratica", **il ricorso può trovare accoglimento e l'autorizzazione impugnata deve essere annullata**. Avuto riguardo ai motivi accolti, l'annullamento non travolge gli atti presupposti oggetto di gravame.

La novità della materia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'associazione "Forum Ambientalista" e della cooperativa "Medicina Democratica", **lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla l'impugnato decreto ministeriale del 23 febbraio 2006.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Vincenzo Fiorentino, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248